

Consorzi bonifica, la prova di legittimità precede i crediti

Spetta al consorzio provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, prima che al consorziato venga richiesto il pagamento del contributo. La Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con la sentenza 42 del 22 giugno 2005, ha escluso che la legittimità del tributo possa essere accertata in un momento successivo alla richiesta, attraverso una consulenza tecnica disposta dal giudice.

Per il giudice d'appello, il beneficio non può essere presunto solo per il fatto che ne abbiano risentito favorevolmente altri immobili della zona, né può essere accertato, a distanza di anni dal compimento dell'opera, ma deve essere effettuato prima di procedere all'applicazione e quantificazione del tributo. A questa omissione «non può per nessuna ragione supplirsi attraverso accertamenti tecnici in sede giudiziaria specie quando non vi è stata acquiescenza o riconoscimento da parte del contribuente».

Deve essere data la prova dal consorzio, in via preventiva, che i beni sottoposti a contribuzione godono di benefici fondiari concreti. In mancanza di questa prova, *conditio sine qua non* per legittimare l'imposizione, il contributo consortile non è dovuto. Il contributo al consorzio di bonifica, infatti, è dovuto solo se il tette-

no trac diretto vantaggio dalle opere eseguite. Inoltre, la Commissione tributaria del Lazio, con la sentenza 57 del 19 aprile 2005, ha chiarito che anche la prova delle spese sostenute, dei lavori svolti e della loro incidenza sul terreno soggetto al contributo è a carico del Consorzio.

La giurisprudenza tributaria di merito, quindi, ribadisce che non sono dovuti i contributi se il proprietario non ha alcun beneficio dall'attività svolta dal consorzio di bonifica per il bene che fa parte del comprensorio.

Sono soggetti al pagamento dei contributi sia gli immobili agricoli sia quelli extragricoli. Per poter assoggettare un immobile al potere impositivo dei consorzi devono coesistere due presupposti: l'inclusione dei beni nel perimetro del comprensorio; la configurabilità di un vantaggio fondiario, specifico e particolare, dei beni derivanti dalla bonifica.

È ormai pacifico che i contributi sono entrate tributarie. L'articolo 12, comma 2, della legge 448/01 (Finanziaria 2002), che ha sostituito l'articolo 2 del Dlgs 546/92, ha infatti esteso l'ambito della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controversie che hanno per oggetto i tributi di ogni genere.

SERGIO TROVATO